

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 Novembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli - Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Francesco Delfini, Prof. Enrico Moscati, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI SOGLIA GERARDO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E SOGLIA FRANCESCO, AMMINISTRATORE DELEGATO, ENTRAMBI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA SOC. PESCARA CALCIO S.P.A., E DELLA SOC. PESCARA CALCIO S.P.A. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA DI DEFERIMENTO N. 682/105PF08-09SP/BLP DELL'11.8.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

La C.G.F., rinvia la pubblicazione del dispositivo relativo al reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale unitamente alla motivazione.

- 2) **RICORSO DELL'OLBIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. PUCCICA ROSOLINO;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PALUMBO VINCENZO;**

INFLITTE SEGUITO GARA VALENZANA/OLBIA DEL 5.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 7.10.2008)

La C.G.F., preso atto della rinuncia, dichiara estinto il giudizio come sopra proposto dall'Olbia Calcio di Olbia (Sassari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli - Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Francesco Delfini, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 3) **RICORSO DEL SIG. POLETTI ARRIGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 684/107PF08-09/SP/BLP DELL'11.8.2008) PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AI PAR. V PUNTO 1) E III LETT. B, PUNTO 4 DELL'ALL. A DEL C.U. 93/A DEL 5.5.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

- 4) **RICORSO DEL SIGNOR SIG. POLETTI UGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 684/107PF08-09/SP/BLP DELL'11.8.2008) DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AI PAR. V PUNTO 1) E III LETT. B, PUNTO 4) DELL'ALL. A DEL C.U. 93/A DEL 5.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)**
- 5) **RICORSO DELLA S.S.C. VENEZIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI SIGG. POLETTI ARRIGO E POLETTI UGO, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 684/107 PF08-09SP//BLP DELL'11.8.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)**

La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 3, 4 e 5, rinvia la pubblicazione del dispositivo unitamente alla motivazione

- 6) **RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL'EPOCA DEI FATTI, SIG. GREGORIO ENNIO GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)**
- 7) **RICORSO DEL SIG. GREGORIO ENNIO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AL PAR. V, PUNTO 1) DELL'ALL. A) DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)**

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 6 e 7, rinvia la pubblicazione del dispositivo unitamente alla motivazione.

- 8) **RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SUO PRESIDENTE, SIG. RICCARDI ANGELO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AL PAR. III, LETT. C), PUNTO 1) DELL'ALL. A DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)**
- 9) **RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL'EPOCA DEI FATTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)**

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 8 e 9, rinvia la pubblicazione del dispositivo unitamente alla motivazione.

3° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli - Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Francesco Delfini, Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

10) RICORSO DEL TARANTO SPORT AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’AMMENDA DI €15.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 E AMMENDA DI € 5.000,00 AL PRESIDENTE LUIGI VITO BLASI ;**
- **DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. GENNARO CESARE URSINI;**
- **DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. VITTORIO GALIGANI;**
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 4, COMMI 1, 2 E 3, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO DALLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANIZZATIVE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C SOTTOSCRITTE IN DATA 14.5.2007; CIRCOLARE LEGA PROFESSIONISTI SERIE C N. 17 DEL 28.10.2005; COM. UFF. N. 2/C DEL 31.7.2006 ; CIRCOLARE N. 42 DEL 19.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Taranto Sport di Taranto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

ORDINANZA

11) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PREVIGENTE, OGGI 4, COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE, CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 31 E 95, COMMI 5 E 6, E 96 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22 del 2.10.2008)

12) RICORSO DEL SIG. CAMILLI PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31 E 95, COMMI 5 E 6, E 96 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22 del 2.10.2008)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn 11 e 12, trattandosi di vicenda di rilievo in relazione alla competenza interna alle singole sezioni della Corte, dispone la trasmissione dei fascicoli alle Sezioni Unite.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 14 Novembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete